

SEGRETERIA GENERALE

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinzionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, t

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0072642 A-
del 02/11/2021



36640063

Lì 29 ottobre 2021

Spettabile Presidente del Consiglio dei Ministri.

Spettabile Presidente del Senato. Spettabile Presidente della Camera.

Spettabile Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Spettabile Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Spettabile Ministro della Giustizia. Spettabile Ministro dell'Interno. Spettabile Ministro dell'Istruzione.

Spettabile Ministro dell'Università e della Ricerca. Spettabile Ministro dei Beni e delle Attività Culturali

e del Turismo. Spettabile Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Spettabile Ministro

della Salute. Spettabile Ministro della Difesa. Spettabile Ministro della Funzione Pubblica. Spettabile

Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali.

Spettabile POSTE ITALIANE (fax 0659587979). Spettabile ENAC. Spettabile ASSOCLEARANCE,

Spettabile ASSAEREO, Spettabile ASSAEROPORTI, Spettabile ASSOHANDLERS, Spettabile

ASSOCATERING, Spettabile FEDERCATERING, Spettabile ASSOCONTROL, Spettabile

ASSOLOGISTICA, Spettabile FAIRO, Spettabile ASSTRA, Spettabile Gruppo FSI SPA, Spettabile

Trenitalia SPA, Spettabile RFI SPA, Spettabile Mercitalia rail S.r.l., Spettabile ASSOLOMBARDA,

Spettabile FISE-ACAP, Spettabile DRUO Relazioni industriali, Spettabile Interlocking Building - Area

Nord , Spettabile Direzione Fabbricati Viaggiatori - FVAD Area Nord Ovest, Adriatica , Ingegneria e

Servizi , Spettabile Officine Nazionali Infrastruttura, Spettabile Officina Nazionale Apparecchiature

Elettriche Bologna Spettabile ANAV Spettabile ENAV. Spettabile TRENORD. Spettabile CONSOB.

Spettabile BANCA D'ITALIA.

Spettabile Osservatorio Scioperi Trasporto.

Spettabile AIOP. Spettabile AIAS. Spettabile ARIS. Spettabile ANFASS. Spettabile UNEBA.

Spettabile ANASTE. Spettabile Fondazione Don Gnocchi.

Spettabile AGIDE. Spettabile ANINSEI. Spettabile FEDERTERZIARIO. Spettabile FEDERVARIE.

Spettabile FEDERPESCA. Spettabile Gruppo AIM. Spettabile Gruppo SAR. Spettabile Gruppo SIT.

Spettabile CONFINDUSTRIA. Spettabile CONFSCOOPERATIVE. Spettabile CONFESERCENTI.

Spettabile CONFIMPRESA. Spettabile CONF SERVIZI. Spettabile CONF COMMERCIO. Spettabile

FEDERALBERGHI. Spettabile FIPE. Spettabile FEDERLAVORO E SERVIZI. Spettabile CONFETRA.

Spettabile CNA. Spettabile CONFLAVORO, Spettabile CONF API. Spettabile FEDERDISTRIBUZIONE.

Spettabile FEDERPESCA.

Spettabile LEGACOOP. Spettabile LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI. Spettabile LEGACOOP

SOCIALI. Spettabile LEGA NAZIONALE COOPERATIVA E MUTUE. Spettabile ASSOCALZATURIFICI.

Spettabile ASSOGIOCATTOLE. Spettabile ASSOSP AZZOLE. Spettabile ASSOSISTEMA. Spettabile

SISTEMAMODAITALIA. Spettabile ANIVP, Spettabile ASSOLOGISTICA, Spettabile

ASSOESPRESSI, Spettabile FEDESPEDI, Spettabile ASSOESPRESSI , Spettabile

CONFARTIGIANATOTRASPORTI, Spettabile FEDERTRASPORTO , Spettabile FEDERTRASLOCHI,

Spettabile AGENZIA DEL DEMANIO, Spettabile ASSOLOGISTICA, Spettabile ASSOESPRESSI,

Spettabile FEDESPEDI, Spettabile CONFARTIGIANATOTRASPORTI, Spettabile FEDERTRALOCCHI,

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),

indirizzo mail: info@fisinzionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel. 0828 210897 fax 212558

SEGRETERIA GENERALE

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinazionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel 0828 210897 fax 212558

Spettabile FEDERLOGISTICA, Spettabile ANITA, Spettabile AGENZIA del DEMANIO, Spettabile CONFITARMA, Spettabile FEDARLINEA, Spettabile SOGAERSECURITY.

Spettabile Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali.

e.p.c. Organi di stampa

Oggetto: proclamazione di sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati a oltranza, proroga dalle ore 00.01 del 01.11.2021 alle 23.59 del 15.11.2021.

Premesso che,

in data 28/10/2021, il Governo Italiano nulla ha comunicato al coordinamento 15 ottobre, formatosi a Trieste in pari data, e che non è nelle intenzioni dello stesso di eliminare l'obbligo vaccinale ed il green pass,

non è stata convocata FISI, in qualità di tenutaria dello sciopero, nella procedura di raffreddamento del conflitto tenutosi a Trieste fra il coordinamento dei portuali ed il Ministro Patuanelli (in rappresentanza del Governo),

l'adozione del cosiddetto "GREEN PASS", che la totalità dei virologi ed immunologi ritiene non di valenza sanitaria e senza alcuna evidenza scientifica sulla utilità ai fini del contenimento della pandemia, continua ad essere adottato dal Governo Italiano che impone a chi non è in possesso la sospensione del diritto al lavoro ed alla retribuzione in violazione del diritto costituzionale al lavoro (art. 1 "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.") ed alla retribuzione (art. 36 "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.) ,

continua la discriminazione tra vaccinati e non vaccinati contro ogni disposizione europea,

continua il pericolo per tutti i lavoratori vaccinati e non vaccinati di infettarsi, trasmettere ed ammalarsi in quanto non è previsto per i vaccinati il cosiddetto "tamponamento" che escluderebbe nei vaccinati, comunque, parzialmente la possibilità di essere stati infettati da SARS COVID 2, così come riportato dagli studi pubblicati su PUBLIMED.ORG qui sotto riportati

"Transmission of SARS - COV- 2 Alpha variant (B.1.1.7) from a BNT162b2 - Vaccinated individual" di Soren Kerneis et al.

"Cases of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) acquisition after vaccination with

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),

indirizzo mail: info@fisinazionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel. 0828 210897 fax 212558

SEGRETERIA GENERALE

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinzionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel 0828 210897 fax 212558

BNT162b2 have been described, but the risk of secondary transmission from fully vaccinated individuals remains ill defined. Herein we report a confirmed transmission of SARS-CoV-2 alpha variant (B.1.1.7) from a symptomatic immunocompetent woman 4 weeks after her second dose of BNT162b2, despite antispikeseroconversion."

TRADUZIONE:

"Sono stati descritti casi di acquisizione di sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) dopo la vaccinazione con BNT162b2, ma il rischio di trasmissione secondaria da individui completamente vaccinati rimane mal definito. Qui riportiamo una trasmissione confermata della variante alfa di SARS-CoV-2 (B.1.1.7) da una donna immunocompetente sintomatica 4 settimane dopo la sua seconda dose di BNT162b2, nonostante la sieroconversione antispikeseroconversione."

"Outbreak of SARS-CoV-2 infections, including COVID 19 vaccine breakthrough infections, associated with large public gatherings - Barnstable County, Massachusetts, July 2021"

"During July 2021, 469 cases of COVID-19 associated with multiple summer events and large public gatherings in a town in Barnstable County, Massachusetts, were identified among Massachusetts residents; vaccination coverage among eligible Massachusetts residents was 69%. Approximately three quarters (346; 74%) of cases occurred in fully vaccinated persons (those who had completed a 2-dose course of mRNA vaccine [Pfizer-BioNTech or Moderna] or had received a single dose of Janssen [Johnson & Johnson] vaccine ≥ 14 days before exposure). Genomic sequencing of specimens from 133 patients identified the B.1.617.2 (Delta) variant of SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, in 119 (89%) and the Delta AY.3 sublineage in one (1%). Overall, 274 (79%) vaccinated patients with breakthrough infection were symptomatic. Among five COVID-19 patients who were hospitalized, four were fully vaccinated; no deaths were reported. Real-time reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) cycle threshold (Ct) values in specimens from 127 vaccinated persons with breakthrough cases were similar to those from 84 persons who were unvaccinated, not fully vaccinated, or whose vaccination status was unknown (median = 22.77 and 21.54, respectively). The Delta variant of SARS-CoV-2 is highly transmissible (1);

TRADUZIONE:

"Durante il luglio 2021; sono stati identificati 469 casi di COVID-19 associati a più eventi estivi e grandi raduni pubblici in una città nella contea di Barnstable, nel Massachusetts, tra i residenti del Massachusetts; la copertura vaccinale tra i residenti idonei del Massachusetts era del 69%. Circa tre quarti (346; 74%) dei casi si sono verificati in persone completamente vaccinate (coloro che avevano completato un ciclo di 2 dosi di vaccino mRNA [Pfizer-BioNTech o Moderna] o avevano ricevuto una singola dose di vaccino Janssen [Johnson & Johnson] ≥ 14 giorni prima dell'esposizione). Il sequenziamento genomico di campioni di 133 pazienti ha identificato la variante B.1.617.2 (Delta) di SARS-CoV-2, il virus che causa il COVID-19, in 119 (89%) e il

SEGRETERIA GENERALE

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinazionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel 0828 210897 fax 212558

sottolignaggio Delta AY.3 in uno (1 %). Complessivamente, 274 (79%) pazienti vaccinati con infezione acuta erano sintomatici. Tra cinque pazienti COVID-19 ricoverati in ospedale, quattro erano completamente vaccinati; non sono stati segnalati decessi. I valori di soglia (Ct) del ciclo della reazione a catena della polimerasi della trascrizione inversa in tempo reale (RT-PCR) nei campioni di 127 persone vaccinate con casi di rottura erano simili a quelli di 84 persone non vaccinate, non completamente vaccinate o il cui stato di vaccinazione era sconosciuto (mediana = 22,77 e 21,54, rispettivamente).
(fonte PUBLMED.GOV)

La Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali ha inviato al Governo Italiano una nota con cui ha dettagliatamente illustrato che la Commissione di Garanzia sul diritto di sciopero non ha competenze sul comma 7 dell'art. 2 della legge 146/90 (legge di regolamentazione del diritto allo sciopero),

il comma 7) della legge 146 del 12 giugno 1990 recita che: "*Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.*",

tutti gli accordi di settore sui minimi in caso di sciopero prevedono, come da precedente che "*Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.*",

ciò premesso,

nel confermare che lo sciopero indetto dal 21 ottobre al 31 di ottobre 2021 è uno sciopero politico, essenzialmente diretto ad ottenere un intervento su materie di immediato interesse dei lavoratori, e anziché essere contro il proprio datore di lavoro, esso è contro gli organi politici, il Governo. Le rivendicazioni di sciopero riguardano il complesso degli interessi dei lavoratori che trovano disciplina delle norme poste sotto il titolo III della parte prima della Costituzione. La FISI rileva che i contenuti del comma 7 dell'art. 2 della legge 146/90 siano di univoca interpretazione, di primaria evidenza e che siano sottratti - proprio per la loro importanza - dà indicazioni in tema di preavviso e durata. Infatti la legge 146/ 90, al comma 7 dell'art 2, declina che "*Le disposizioni del presente articolo, in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata, non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.*",

ciò appurato, si rappresenta che

con l'entrata in vigore del decreto Legge 127 del 21 settembre 2021, che ha previsto che "(comma 1) è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9 -ter, 9 - ter .1 e 9 -ter .2 del presente decreto

SEGRETERIA GENERALE

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinzionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel 0828 210897 fax 212558

e dagli articoli 4 e 4 - bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76." e che "La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni."

A causa degli effetti del D.L. 127/2021 del DPCM 12 ottobre 2021 pubblicato nella gazzetta n 246/2021 in assenza della certificazione verde non sarà più possibile usufruire della "Cassa Integrazione" degli "Assegni Maternità" o della "Malattia" Non potranno godere di alcun "diritto", né "tutela", garantiti dal rapporto di lavoro (salvo la conservazione (?) del posto di lavoro). Ciò a riprova le azioni del Governo sono coercitive e discriminatorie nei confronti dei cittadini che hanno scelto di non vaccinarsi e con le quali si impone una unica via negando la libertà di scelta, il diritto al lavoro ed a una equa retribuzione per il benessere della propria famiglia, ciò anche in contrasto con la normativa europea;

nel mondo del lavoro privato e pubblico i dipendenti, in assenza di vaccinazione e dovendo produrre la certificazione verde, sono costretti a effettuare i cosiddetti "tamponi" (dispositivi di protezione individuale e collettiva) addossandosene i costi in violazione della normativa vigente sulla sicurezza e che continua il pericolo per tutti i lavoratori vaccinati e non vaccinati di infettarsi, trasmettere ed ammalarsi in quanto non è previsto per i vaccinati il cosiddetto "tamponamento" che escluderebbe nei vaccinati, comunque, parzialmente la possibilità di essere stati infettati da SARS COVID 2,

A seguito della conversione del D.L. n 44/2021 in LEGGE del 28 maggio 2021, n. 76, sono state previste sanzioni imposte dalla legge di cui prima a chi, in qualità di operatore sanitario esercente una professione sanitaria o di interesse sanitario, non si sottopone alla pratica vaccinale ANTI SARS COVID 2, sanzioni che vanno oltre a ogni buon senso, quali la sospensione senza diritto alla retribuzione. Circostanza quest'ultima che in Europa rappresenta un "unicum", come ribadito dal Consiglio d'Europa (risoluzione n 2361), che in ossequio al principio di autodeterminazione dell'individuo in materia sanitaria, ha approvato di recente una risoluzione che inibisce l'obbligatorietà della vaccinazione anti Covid-19, con riferimento espresso al divieto di adottare misure discriminatorie sotto il pretesto di incentivare la campagna vaccinale

Il testo della LEGGE del 28 maggio 2021, n. 76 (conversione in legge del D.L. 44/2021) recita:

6. "Decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

SEGRETERIA GENERALE

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinazionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel 0828 210897 fax 212558

7. La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.

8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.”;

Per quanto di conoscenza - rispetto a quanto enunciato nella legge testé citata, nessun operatore è stato adibito ad altra mansione, ma tutti sono stati sospesi direttamente senza che fosse operato alcun tentativo in tal senso, dimostrando così, volontà esplicita di pressione punitiva sui soggetti che non intendono allinearsi alle direttive in questione;

Per quanto di conoscenza - rispetto all'applicazione della legge sulle sospensioni dal servizio e dalla retribuzione - si evidenzia una discriminazione ulteriore tra lavoratori non vaccinati sospesi da alcune regioni e da alcune aziende ed operatori non vaccinati che continuano a lavorare con e senza green pass nelle medesime regioni, configurando questo fatto una inapplicabilità della legge che rimarca anche una forte tendenza a interpretare la stessa a proprio uso e consumo,

Nell'ottavo rapporto di sorveglianza stilato dall'AIFA - Agenzia del Farmaco Italiana -, per il periodo che va dal 27/12/2020 al 26/08/2021 risultano 91.360 reazioni avverse al vaccino imposto. Parte questa minoritaria, in quanto non è prevista la farmaco vigilanza attiva sulla pratica vaccinale, rispetto a numeri ben più alti e non censiti. Gli effetti negativi o avversi della vaccinazione si riverberano su chi è obbligato a tale pratica per legge. L'obbligato a ricevere la somministrazione del vaccino è costretto a sottoscrivere un foglio con cui esclude da ogni responsabilità la casa farmaceutica produttrice e lo Stato per i danni dovuti alla somministrazione dello stesso;

Il personale sanitario (Medici, Infermieri, OSS ecc.) ma anche il personale di altre Amministrazioni Pubbliche (per es. la Polizia di Stato) che, in veste di comuni cittadini e/o di delegati sindacali, hanno partecipato alle manifestazioni di protesta contro l'obbligo vaccinale, limitandosi a esprimere liberamente la propria opinione, sono stati fatto oggetto di procedimenti disciplinari da parte dell'Ordine professionale di appartenenza, dei Direttori Generali per i quali lavoravano, o dei Responsabili dei Dipartimenti, se non addirittura dal Governo della Nazione. Si è giunti al punto di acquisire filmati delle manifestazioni ed avviare indagini sulle opinioni dei lavoratori contestando come addebito disciplinare un comportamento che altro non è che un diritto naturale dell'uomo: una restrizione della libertà inaccettabile che riporta l'Italia a epoche che si speravano superate per sempre, come dimostra la

SEGRETERIA GENERALE

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinazionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel 0828 210897 fax 212558

censura di qualunque posizione non allineata alle tesi governative con gravi forme di coercizione con le sospensioni cautelari.

Tali Decreti, leggi e comportamenti dei Dirigenti Pubblici - a causa degli effetti delle disposizioni in esse contenute - violano diverse norme di rango costituzionale e del diritto comunitario tra le quali:

l'art 1 della Costituzione Italiana ("L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro."). Con l'applicazione di predette disposizioni governative si impedisce al personale dipendente non vaccinato di poter lavorare e lo si discrimina nei confronti di coloro che si sono vaccinati;

l'art. 36 della Costituzione Italiana ("Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa."). Con la sospensione dal lavoro e da ogni retribuzione si impedisce al personale dipendente non vaccinato il diritto ad una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Tale diritto, tuttavia, viene riconosciuto nella formula di assegno alimentare (50 % dello stipendio più gli assegni familiari) finanche a chi è sottoposto a provvedimenti restrittivi della libertà personale, mentre viene negato a chi non si sottopone a pratica vaccinale;

l'articolo 10 della CEDU e l'articolo 11 della Costituzione Italiana ("*Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.*"). Molti i casi di personale sospeso per aver liberamente espresso nel corso di eventi riguardanti la gestione dell'emergenza pandemica il proprio pensiero. Si cita, solo come esempio, il recente episodio del Vice - Questore romano intervenuto nella manifestazione del 25 settembre 2021 in Roma;

la "Rettifica del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19".

In detta Rettifica, al paragrafo 36, è disposto che "È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate.". La violazione di diritti e la discriminazione nei confronti dei non vaccinati da parte del Governo Italiano si perpetra attraverso un obbligo surrettizio alla vaccinazione che contempla l'esclusione dal lavoro e la perdita della retribuzione. Identica discriminazione si verifica con il cosiddetto green pass: è previsto l'accesso (ad esempio nel settore scolastico) al posto di lavoro attraverso la procedura di test negativo (misura per la tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. D.L. 21 settembre 2021) ed il rilascio del relativo green pass

SEGRETERIA GENERALE

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinzionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel 0828 210897 fax 212558

per la durata di 48-72 ore, con oneri a carico del dipendente, in contrasto con la normativa sul lavoro che prevede l'assunzione dei costi sulla sicurezza a carico del datore di lavoro (art 15, comma 2, D.lgs. 81/2008). Nel caso di Certificato verde ottenuto a causa di avvenuta vaccinazione (con validità fino a 12 mesi) non è previsto l'utilizzo del test, pur essendo ormai ben noto che il personale vaccinato può comunque infettarsi, trasmettere il virus e ammalarsi, con grave esposizione al rischio per il personale, sia vaccinato che non vaccinato e con chiara discriminazione nei confronti di quest'ultimi;

riguardo lo Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970 n. 300) "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", riteniamo che risultino violati:

Art. 1 (Libertà di opinione) I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge. Molti operatori sanitari sono stati sospesi o hanno subito procedimenti disciplinari per aver manifestato liberamente il proprio pensiero anche fuori dal contesto di lavoro

Art. 5 (Accertamenti sanitari) "Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente."

Art. 7 (Sanzioni disciplinari) "Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa."

ART. 8. - Divieto di indagini sulle opinioni. "È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.". Come già evidenziato sopra,

molti operatori sanitari o di interesse sanitario - ma anche chi non appartenendo a queste categorie non sarebbe obbligato per legge alla pratica vaccinale - sono stati sospesi dal lavoro e dalla retribuzione per non aver accettato di sottoporsi ad essa subendo di fatti un ricatto. A molti operatori che si sono sottoposti alla pratica vaccinale, inoltre, il cosiddetto "consenso informato" è stato estorto in realtà con la minaccia di sospensioni dal servizio e dalla retribuzione, il che è certo segno di mancanza di salute democratica,

Intense sono le pressioni del Governo sui media e la censura avverso il dissenso. La libertà di stampa

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),

indirizzo mail: info@fisinzionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel. 0828 210897 fax 212558

SEGRETERIA GENERALE

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinzionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel 0828 210897 fax 212558

e di confronto è del tutto impossibile, ogni comunicato effettuato da scienziati o esperti non allineati, viene sistematicamente ignorato ed è negato ogni confronto. Prova ne è che dette associazioni nazionali sono costrette a rivolgersi ai media minoritari "alternativi" a riprova di un controllo dell'informazione non più sopportabile in una democrazia.

In ultimo, provengono da tutto il territorio nazionale segnalazioni da parte di operatori pubblici e privati minacciati dai rispettivi datori di lavoro di procedimenti disciplinari e di sanzioni per aver partecipato allo sciopero della FISI anche con il supporto di comunicati emanati da organizzazioni sindacali maggioritarie. **Nel segnalare la violazione, di fatto, anche dell'art 40 della Costituzione**, si segnala anche un danno erariale nei confronti dello Stato: infatti allo sciopero indetto dalla FISI del 15 ottobre 2021 hanno aderito circa 9.000 operatori pubblici, nel mentre circa 210.000 operatori erano assenti in pari data per altre motivazioni. Ciò a significare che, di media, in altri scioperi indetti da altre Organizzazioni, la media degli assenti per altre motivazioni risulta essere di circa 100.000 operatori: il terrorismo e le minacce operate hanno, per deduzione logica, costretto circa 110.000 operatori a ricercare forme alternative di assenze retribuite (e quindi non di sciopero e non retribuite) cagionando un danno economico alle casse dello Stato con il solo fine di impedire un diritto costituzionale ed una forte partecipazione come, negli effetti, vi è stata,

Tutto ciò premesso, ed in narrativa elencato:

LA FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI

nella persona del legale rappresentante espresso in pedice con timbro e firma, proroga lo sciopero generale già indetto e comunica una astensione dal lavoro ad oltranza dalle ore 00.01 del 01 novembre 2021 alle 23.59 del 15 novembre 2021 di tutti i lavoratori pubblici e privati, liberi professionisti e/o comunque denominati.

Lo sciopero generale trova, a nostro giudizio, solida motivazione nella difesa dei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori. Esso riguarderà, nella loro totalità, i lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e di Certificazione verde pubblici e privati e/o comunque denominati, per come previsto dalle normative interessate. La comunicazione sarà inoltrata, per opportuna conoscenza, anche alla Commissione di Garanzia deputata pur non essendo - per la presente procedura - previsto avviso alla stessa, per la natura politica dello sciopero.

In ottemperanza a sentenze già emesse dalla Corte di Cassazione in tema di sciopero a oltranza, e pur essendo - lo sciopero indetto dalla FISI - catalogabile nella categoria degli scioperi ad oltranza - viene comunicato per estrema correttezza ed anticipo l'inizio delle astensioni dal lavoro (ore 00.01 del 01 novembre 2021) e la fine delle stesse (ore 23.59. del 15 novembre 2021) onde permettere alle aziende pubbliche e private (ove previsto dalla normativa sui servizi minimi all'utenza) di poter predisporre tali servizi minimi.

SEGRETERIA GENERALE

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinzionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel 0828 210897 fax 212558

Resta inteso che qualora il Governo italiano ritiri le disposizioni emesse, qui ritenute dalla scrivente, discriminatorie per i lavoratori ed in contrasto con le norme costituzionali italiane e sovraordinate europee, lo sciopero si intenderà revocato. Qualora il Governo italiano, cosa finora non accaduta, intenda convocare la scrivente, con la presente comunichiamo fin d'ora la nostra disponibilità a trovare soluzioni alternative se ed in quanto ritenute percorribili dal Governo stesso.

Si preavvisa, comunque, che dopo la effettuazione dello sciopero indetto dal 01 novembre 2021 e fino al 15 novembre 2021 - non pervenendo alcuna convocazione ed alcun mutamento delle condizioni imposte - si procederà ad una ulteriore proroga. Tale azione sarà ripetuta in continuità fino al 31 dicembre 2021, termine in cui decade la validità della legge, fonte e causa di questo sciopero.

Per ciò che attiene alle modalità di espletamento dello sciopero, si precisa che è lasciata la possibilità al singolo aderente di partecipare ad uno o più giornate di sciopero o, in alternativa, a tutto il periodo previsto (15 gg) dandone comunicazione alla propria azienda verbalmente e per iscritto.

Sono previste, inoltre, fino a tale data manifestazioni di protesta volte a ripristinare corrette relazioni tra le parti nel rispetto delle normative cogenti in ordine al diritto costituzionale al lavoro dei dipendenti sospesi, ad una equa retribuzione, e alla libera espressione ed opinione dei cittadini, dei medici e degli infermieri e di qualunque altro settore di ogni ordine e grado, fino a quando il Governo e gli Enti diretti, indiretti, strumentali e sussidiari dello Stato (Ordini professionali, aziende sanitarie, servizi scolastici, trasporti ecc.) non cessino di violare norme del diritto nazionali e sovranazionali, ritenute inviolabili dalla comunità internazionale.

La presente, sentiti i responsabili delle categorie, è condivisa da tutti i segretari nazionali della FISI incaricati nei settori del lavoro pubblici e privati. Distinti saluti.

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali
Segretario Generale

F.I.S.I.
Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali
Segreteria Generale
Scotillo Rolando

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinzionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel. 0828 210897 fax 212558